

N. R.G.E. /2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il G.E., dott.ssa Filomena Errico,

preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice della esecuzione debba attenersi ai seguenti principi:

“Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito -di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;”

letti gli atti e i documenti di causa,

rilevata l’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo n. /2015 (titolo esecutivo del creditore precedente) sulla presenza di clausole abusive;

ritenuto che il G.E. abbia il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo e ritenuto che detto rilievo non sia possibile, nel caso di specie, solo in base degli elementi di fatto e di diritto già in atti,

ritenuto, pertanto, di dover provvedere, nelle forme del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tale fine, rispetto alla quale risulta necessario acquisire innanzitutto il contratto fonte del credito ingiunto;

**ASSEGNA**

Al creditore precedente termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio e per il deposito del contratto, fonte del credito azionato in via monitoria.

Si comunichi.

Parma, 29.05.2023

Il Giudice dell’Esecuzione

Dott.ssa Filomena Errico